



COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

Piazza D.Alighieri, 19
C. A. P. 44020 GORO (FE)
tel. 0533 – 792903
E-mail: segreteria@comune.goro.fe.it

COPIA

	DELIBERAZIONE N°	41
	PUBBLICAZIONE N°	13
	IN DATA	21-12-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024-CONFERMA

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L'anno **duemilaventitre** oggi **ventuno** del mese di **dicembre**
alle ore **20:30** nella sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	Presente/Assente		Presente/Assente
Bugnoli Maria	Presente in videoconferenza	RICCI Andrea	Presente in videoconferenza
BELLOTTI Nickolas	Presente in videoconferenza	FINOTELLO Mauro	Presente in videoconferenza
TUROLLA Thomas	Presente in videoconferenza	PASSARELLA Odino	Presente in videoconferenza
PANDINI Giacomo	Presente in videoconferenza	FARINELLI Beatrice	Presente in videoconferenza
CAZZOLA Giancarlo	Presente in videoconferenza	ANGUSTI Giulio	Presente in videoconferenza
MANGOLINI Daniela	Presente in videoconferenza	SILVESTRI Arianna	Presente in videoconferenza

CHIODI Anna	Presente in videoconferenza		
-------------	--------------------------------	--	--

Presenti: 13

Assenti: 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Francesco Montemurro, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SILVESTRI Arianna – Presidente

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:

Il presente atto viene adottato dal Consiglio Comunale riunito in modalità mista, i cui componenti partecipano o tramite video chiamata, o in presenza dalla sede municipale, il cui regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2022.

Illustra l'argomento il rag. Veronesi Ippolita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle della TARI;

RICHIAMATI i seguenti commi della legge n. 160/2019:

- comma 748: *l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuale o diminuirla fino all'azzeramento;*
- comma 750: *l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
- comma 751: *fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 %; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 % o diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono esenti dall'IMU;*
- comma 752: *l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i comuni, con delibera del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- comma 753: *per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;*
- comma 754: *per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;*
- comma 755: *a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del'1,06%, di cui al comma 754, sino al limite dell'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;*

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2022 sono state approvate le aliquote per l'anno 2021;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo Fiscale che consente, previa selezione della fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della

delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento del Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo a seguito dell'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO che:

- con il decreto del 07/07/2023 vengono individuate le fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;
- il Mef con il comunicato del 21/09/2023, ha reso noto ai comuni dell'apertura dell'applicazione informatica per l'elaborazione del prospetto delle aliquote IMU e delle tempistiche di compilazione ed invio del prospetto oltre a pubblicare le relative linee guida;
- la mancata approvazione della deliberazione aliquote IMU anno 2024 con il relativo prospetto prodotto dall'applicazione del Portale del Federalismo Fiscale (che dovrà essere trasmesso entro il 14 ottobre 2024), determinerà l'applicazione delle aliquote IMU basi;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29/09/2023, convertito con modificazione con la legge n. 170 del 27/11/2023, il quale recita "*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025*"

RICHIAMATO altresì il decreto "Arconet" del 25/07/2023, il quale stabilisce la procedura di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto mantenendo le aliquote vigenti dell'anno 2023 anche per l'anno 2024;

RITENUTO di approvare:

- in ragione di quanto premesso, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2024, le seguenti misure di aliquota IMU:

ALIQUOTE IMU - 2023	TIPO DI IMMOBILE
0,50%	Abitazioni principali di lusso
0,50%	Abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli) con contratto registrato
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
1,06%	Terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo D
1,06%	Altri immobili

- l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della legge n. 160/2019;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169 della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/04/2020;

ACQUISITA l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dell'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Responsabile di Servizio firmatario dell'atto medesimo;

ACQUISTO:

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;
- il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del servizio interessato, Veronesi Ippolita, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

- il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luca Squillace, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

CON voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2024 nel seguente modo:

ALIQUOTE IMU - 2023	TIPO DI IMMOBILE
0,50%	Abitazioni principali di lusso
0,50%	Abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli) con contratto registrato
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
1,06%	Terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo D
1,06%	Altri immobili

3. di approvare la detrazione di € 200,00, per l'unità immobiliare appartenente alla categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per laquale continua ad applicarsi l'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Di approvare l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della legge n. 160/2019;
5. prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
6. di dare atto che:
 - il prospetto di cui al punto 5 del presente dispositivo, dovrà essere trasmesso al Portale del Federalismo Fiscale entro il 14/10/2024, pena l'applicazione delle aliquote IMU basi;
 - la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000, in quanto le aliquote dei tributi comunali devono essere approvate prima del redigendo bilancio di previsione 2024.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to SILVESTRI Arianna

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Montemurro Francesco

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni consecutivi da oggi a partire dal 11-01-2024
- Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO

GORO , li 11-01-2024

F.to Gianella Anna

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000

GORO, li 21-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianella Anna

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024-CONFERMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 21-12-2023

ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267

“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 6 novembre 2012, n.190

“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

PARERE DEL SERVIZIO PROPONENTE (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica

- Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del D.Lgs n. 267 del 18/18/200;
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, li 26-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Veronesi Ippolita

Parere di regolarità contabile

- Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del D.Lgs n. 267 del 18/18/200;
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, li 05-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Squillace Luca
